



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1198** del **25/05/2022**

Oggetto: **CCNL triennio 2016/2018 del personale dirigente dell'Area Funzioni Locali. Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2022.**

Proponente:

Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate

Unità Operativa proponente:

Relazioni sindacali e Formazione

Proposta di determinazione

n. 2022/322 del 25/05/2022

Firme:

- Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2021-2023, la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 relativo all'esercizio provvisorio.

Richiamato l'obiettivo di PEG cod. 2022/SR03

Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il T.U. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dall'art. 57 del CCNL triennio 2016-2018 stipulato in data 17 dicembre 2020;

Premesso che l'Ente, in base all'ultimo rendiconto approvato, risulta in equilibrio come si desume dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione che riporta il risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Vista la DGC 87/2015 con cui è stata approvata la struttura organizzativa dall'Ente dal 01/06/2015 che ha visto:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



- l'accorpamento di funzioni e strutture;
- conseguente riduzione dei posti in dotazione organica del personale dirigente ed eccedenza di due unità di personale di qualifica dirigenziale;
- prepensionamento dal 01 giugno 2015 di due unità di personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 2 del D.L. 95/2012.

Preso atto che la normativa prevede, nel caso sopra esposto, una riduzione strutturale della spesa di personale;

Considerato che è stata inviata la nota P.G. 101958/2015 alla Funzione Pubblica e all'ARAN con cui è stato chiesto se l'obbligo di riduzione strutturale della spesa di personale viene soddisfatto con il solo risparmio derivante dalla mancata erogazione della retribuzione tabellare corrispondente ai dirigenti collocati a riposo oppure se detto obbligo implichi anche la riduzione degli importi afferenti alla retribuzione di posizione e di risultato (chiedendo anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo di dette eventuali decurtazioni).

Dato atto che l'ARAN, con nota P.G. 20561/2015, ha risposto che l'Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire in quanto la problematica esposta attiene in via esclusiva alle corrette modalità applicative di norme di legge ed esula dell'attività di assistenza dell'ARAN rinviando alla Funzione Pubblica la formulazione di opportune istruzioni.

Preso atto che ad oggi la Funzione Pubblica non ha fornito le suddette indicazioni ed in loro assenza si ritiene opportuno che sia stato costituito il Fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2015 non apportando alcuna riduzione a tale titolo salvo rideterminare la costituzione del Fondo nel caso in cui pervenissero istruzioni in senso contrario;

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che prevede che *".... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone *".... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il DPCM 17 aprile 2020 attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, che rileva che *"... Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio"*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.” Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la circolare esplicativa del predetto Decreto ministeriale emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ove si specifica che il predetto limite iniziale (2016) non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel periodo di vigenza dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

Visto il Parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020 alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con cui ha fornito le istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

Preso atto di quanto indicato nel suddetto parere, si rileva che:

- il numero di dirigenti a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31/12/2018 era pari a 15,67 unità (calcolati secondo le indicazioni contenuto nel parere MEF n. 179877 del 01 settembre 2020);
- il valore medio pro-capite del salario accessorio dei dirigenti per l'anno 2018 è pari ad € 54.078,59;
- il personale a tempo indeterminato al 31/12/2018 era pari a 13,5;
- in base alle attuali cessazioni dal servizio ed alle assunzioni programmate, la previsione dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2022 è pari a unità 10,03;

Considerato che, al momento, risulta la previsione di una diminuzione del personale dirigente rispetto al 31/12/2018 ed, in base a quanto sopra esposto, il limite del salario accessorio rimane invariato;

Dato atto che:

- le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) CCNL 17/12/2020 relativo all'anno 2020 come certificate dal collegio dei revisori ammontano ad € **932.555,88**;
- la quota di RIA del personale dirigenziale cessato nel corso dell'anno 2020 ammonta ad € **1.076,64**;
- l'importo corrispondente alla retribuzione di anzianità non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima, ammonta ad € **1.931,67**;
- la quota dei ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, i ratei della tredicesima mensilità e le frazioni di mesi superiori a quindici giorni, ammonta ad € **1.433,85**;
- ai sensi dell'art 57 comma 3 del CCNL 17/12/2020 “qualora l'integrale destinazione delle risorse destinate a retribuzione di risultato in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo”. Gli importi non



integralmente destinati del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020 ammontano ad € **47.950,68**;

- l'aumento disposto dall'art. 56 comma 1 del CCNL 17/12/2020 pari ad € 1,53% del monte salari 2015, così come rilevato dalle tabelle 12 e 13 del conto annuale pari ad € 1.636.219,00, ammonta ad € **25.034,15**;
- ai sensi dell'art. 56 comma 2 del CCNL 17/12/2020 l'aumento di cui al precedente capoverso concorre al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione secondo gli importi definiti dall'art. 54 comma 4 del medesimo CCNL e per la parte residuale, è destinato alla retribuzione di risultato;

Considerato che l'art. 11 del D.L. 135/2018 convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 dispone che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;

Preso atto che il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 per il fondo della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2016 ammonta ad € 847.231,25;

Considerato, pertanto, alla luce del sopraccitato limite di dover adeguare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022 operando una decurtazione pari ad € 89.766,79;

Considerato che il Comune di Prato, in base all'ultimo rendiconto approvato, risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni;

Tenuto conto che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;

Ritenuto di procedere alla quantificazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

Considerato che la costituzione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2022 in base al CCNL Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018 del 17/12/2020 risulta essere il seguente:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2022		
	ARTICOLI DI CONTRATTO	IMPORTO
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. a) (importo unico consolidato relativo all'anno 2020)	€ 932.555,88



CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. a) (RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno)	€ 1.076,64
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. b)	€ 0,00
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. c) (RIA personale cessato l'anno precedente che confluisce stabilmente nel Fondo)	€ 1.931,67
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. c) (ratei della RIA personale cessato l'anno UNA TANTUM)	€ 1.433,85
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. d) (somme connesse applicazione principio di onnicomprensività del trattamento economico)	€ 0,00
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. e) (risorse stanziare autonomamente dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alle proprie capacità di bilancio)	€ 0,00
TOTALE FONDO (ante riduzione ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)		€ 936.998,04
IMPORTO FONDO 2016		€ 847.231,25
RIDUZIONE ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017		- € 89.766,79
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	Art.57, comma 3 (Risorse non integralmente utilizzate)	€ 47.950,68
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	Art.57, comma 2, lett. a) (aumento pari ad € 1,53% del monte salari dirigenza anno 2015)	€ 25.034,15
TOTALE FONDO 2022		€ 920.216,08

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi;

Dato atto che:

- l'importo delle risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett. b) del CCNL 17/12/2020, ininfluente ai fini del rispetto del principio del non superamento del fondo 2016, sarà definito una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2022;
- gli importi sopra definiti sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, oneri che trovano comunque idonea copertura in bilancio.



Dato atto che la spesa oggetto del presente atto, per sua natura, non è soggetta a frazionamento in dodicesimi;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di intendere la narrativa che precede qui integralmente riportata;

2) Di disporre, in conseguenza di quanto evidenziato in narrativa, la costituzione del Fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2022 secondo le disposizione del CCNL Area Funzioni Locali Triennio 2016/2018 siglato in data 17/12/2020 come segue:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2022

	ARTICOLI DI CONTRATTO	IMPORTO
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. a) (importo unico consolidato relativo all'anno 2020)	€ 932.555,88
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. a) (RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno)	€ 1.076,64
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. b)	€ 0,00
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. c) (RIA personale cessato l'anno precedente che confluisce stabilmente nel Fondo)	€ 1.931,67
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. c) (ratei della RIA personale cessato l'anno UNA TANTUM)	€ 1.433,85
CCNL	Art.57, comma 2, lett. d) (somme connesse applicazione principio di onnicomprensività del	€ 0,00



17/12/2020	trattamento economico)	
CCNL 17/12/2020	Art.57, comma 2, lett. e) (risorse stanziare autonomamente dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alle proprie capacità di bilancio	€ 0,00
TOTALE FONDO (ante riduzione ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)		€ 936.998,04
IMPORTO FONDO 2016		€ 847.231,25
RIDUZIONE ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017		- € 89.766,79
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	Art.57, comma 3 (Risorse non integralmente utilizzate)	€ 47.950,68
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	Art.57, comma 2, lett. a) (aumento pari ad € 1,53% del monte salari dirigenza anno 2015)	€ 25.034,15
TOTALE FONDO 2022		€ 920.216,08

3. Di approvare, nell'importo di € 920.216,08 le risorse utili al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2022, salvo rideterminazione della costituzione del fondo, con effetto retroattivo, allorché pervengano indicazioni diverse da parte degli organi competenti in merito all'applicazione della riduzione strutturale della spesa di personale ai sensi dell'art. 2 del D. l. 95/2012;

4. Di dare atto che:

- l'importo sopra definito sarà al caso decurtato degli importi di retribuzione di posizione e di risultato per le funzioni dirigenziali eventualmente ricoperte dal Segretario Generale nell'anno 2022, specificando che tali risorse decurtate devono considerarsi economie che tornano a far parte delle risorse di bilancio;
- l'importo delle risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett.b) del CCNL 17/12/2020, ininfluenza ai fini del rispetto del principio del non superamento del limite del salario accessorio 2016, sarà definito una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2022;

5. Di dare atto inoltre che il Fondo, così come sopra definito - i cui importi sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, oneri che trovano comunque idonea copertura in bilancio - trova copertura nel Bilancio pluriennale 2021/2023 ai capitoli 811/1 e 811/2 e Fondo pluriennale Vincolato 2021.



6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio del Comune.